

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER
"ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021"**
* * *

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno 24 del mese di novembre alle ore 20.30 presso la sede associativa, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria della "ASAHI KARATE -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;

3. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto Associativo assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Tripi Paola, che:

- a) mostra l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora di convocazione;
- b) constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita, sia in ordine alla convocazione sia per il numero degli intervenuti;
- c) dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dello Statuto Associativo.

A fungere da segretario viene chiamato il sig. Lussana Cristian che accetta e procede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla precedente legislazione in materia.

Il Presidente spiega che il D.L. contiene alcune novità importanti relative alla redazione dello statuto associativo, pertanto, si è reso necessario indire la presente Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 (e successive modifiche) al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il Presidente, informa inoltre l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs. 36/21.

Il Presidente procede, dunque, alla lettura, articolo per articolo, della bozza del nuovo Statuto costituito da n. 28 articoli, illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione per apportare eventuali modifiche se necessario.

A conclusione della lettura viene promossa la votazione e l'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente Verbale e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per dare seguito alla registrazione del nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate ed alla trasmissione dello stesso a tutti gli Organismi Sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e considerato che nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22.00 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.



IL SEGRETARIO
(VICE-PRIDENTE)

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

Il presente Verbale è redatto per scrittura privata esenti dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ed esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI TREVIGLIO

IL 6 DIC. 2023 N° 1226 SERIE 3
PER EURO ESENTE



L'AGENTE TRIBUTARIO
Giulia CRISCENTI



IL SEGRETARIO
VICE PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Il presente Verbale è relativo per l'anno 1914 al bilancio dell'Impianto di Acquedotto per l'anno 1914. Il presente Verbale
Dopo l'approvazione in data 1914, il Bilancio dell'Impianto di Acquedotto per l'anno 1914, è stato approvato dal Consiglio
Il Bilancio 1914, n. 14, che ha modificato il Bilancio 1913, è stato approvato dal Consiglio in data 1914. Il Bilancio
Il Bilancio del presente anno è approvato in data 1914.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASAHI KARATE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Art. 1) Denominazione. È costituita, ai sensi dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile e del D. Lgs. 36/2021, un'Associazione senza fine di lucro denominata "ASAHI KARATE - Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "A.S.D. ASAHI KARATE" (d'ora in poi "Associazione").

Art. 2) Sede. L'Associazione ha sede in Zanica (BG), Via Padergnone n. 17.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo direttivo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) Durata. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4) Scopo e oggetto. Scopo dell'Associazione, è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica del karate, delle arti marziali, della difesa personale e della ginnastica in tutte le sue forme e specialità ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Ha per oggetto la formazione, la preparazione, l'assistenza, la gestione, la pratica, lo studio e la ricerca delle attività motorie in tutte le sue forme ed i suoi indirizzi nonché l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in genere. Le finalità sono di servizio sociale teso alla formazione integrale della persona e votato alla promozione di una cultura sportiva atta a riscoprire i principi fondamentali dello sport. L'Associazione, inoltre, potrà provvedere alla organizzazione di competizioni ed a collaborare con gli Enti Pubblici od altre associazioni.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive.

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione potrà svolgere attività diverse e strumentali che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- l'attività ricreativa;
- la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la concessione di spazi e subaffitto dei locali, sia per attività sportiva che ricreativa.
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni

Allegato "A"

fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie compresa la sponsorizzazione sportiva, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi, e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E', dunque, fatto obbligo destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva o delle discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 5) Soci o Associati. Possono essere soci tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Gli Associati, d'ora in avanti denominati soci per brevità, si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori: coloro che si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione.

Soci ordinari: coloro i quali hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci medesimi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio in particolare ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e può essere eletto a tutte le cariche a

Allegato "A"

condizione che abbia raggiunto la maggiore età.

L'adesione all'Associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, comporta per il Socio il diritto di voto nell'Assemblea compresa l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato da chi ne esercita la patria potestà.

Art. 6) Domanda di ammissione. Coloro che intendono essere ammessi a far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su un apposito modulo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone. Per i soci minori di età le domande di ammissione dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la patria potestà. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Avverso l'eventuale il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.

L'adesione all'Associazione sportiva è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 7) Diritti e doveri dei soci. Tutti i soci della Associazione hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) frequentare i locali e gli impianti sociali e vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali se previsti;
- c) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci della Associazione hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto;
- b) rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- c) versare annualmente la quota associativa;
- d) difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione;
- e) osservare le regole dettate dal C.O.N.I., del C.I.P., dalle Federazioni Nazionali, dalle Discipline Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione deciderà di affiliarsi.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Norme disciplinari. È passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio. Le sanzioni sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione temporanea, fino ad un massimo di un anno;
- c) l'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni sportive o di altro genere;
- d) la radiazione.

Il socio, di qualsiasi categoria, che non osserva lo Statuto ed il regolamento, non si adegua alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda comunque indesiderabile per il comportamento, potrà essere deferito all'Assemblea dei Soci per i provvedimenti del caso.

Art. 9) Decadenza dei soci. La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso volontario, anche provato dal mancato versamento della quota associativa decorsi 90 giorni dalle scadenze stabilite dagli Organi dell'Associazione;
- b) per radiazione deliberata dall'Assemblea dei Soci.
- c) per decesso.

Il socio, colpito dal provvedimento di radiazione, potrà ricorrere in appello al Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La decadenza dalla qualifica di socio per morosità nel versamento della quota associativa annuale sarà automatica e non dovrà essere comunicata preventivamente o successivamente al socio decaduto.

La perdita, per qualsiasi caso della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 10) Tesserati. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da atleti, dirigenti sociali e soci di società affiliate, giudici/arbitri, dirigenti, tecnici, istruttori, altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, garantisce ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci/Associati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e

Allegato "A"

per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III -Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 come eventualmente integrato e modificato.

Art. 11) Patrimonio associativo. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione.

Le quote associative vengono determinate dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle esigenze finanziarie della Associazione. I soci dovranno versare le quote associative o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il versamento delle quote associative non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione si obbliga a reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nell'Associazione medesima al fine esclusivo di perseguire l'attività sportiva dilettantistica prevista dall'Art. 4 del presente Statuto o ad incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

Art. 12) Anno sociale e rendiconto economico finanziario. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 01 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione e nei locali in cui viene svolta l'attività associativa nei quindici giorni precedenti e successivi l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 13) Organi associativi.

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi della Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a principi di democrazia interna e a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14) Assemblea. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno del totale dei soci aventi diritto di voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere, per iscritto, le materie da trattare che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà almeno quindici giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o presso i locali in cui viene svolta l'attività associativa e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione o comunque attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a renderne notizia. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 15) Compiti dell'Assemblea. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) la discussione e la definizione degli indirizzi e delle direttive generali dell'associazione nonché l'approvazione di tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;

c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e dagli altri eventuali organi associativi previsti dallo Statuto;

L'Assemblea è inoltre competente per ogni altra decisione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione e sullo scioglimento della Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio; ove due consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età fra i due. In caso di assenza o di impedimento o di assenza del Segretario il Presidente incarica uno dei soci presenti della redazione del

verbale.

Art. 16) Validità assembleare. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto presenti. Fermo restando quando statuito al successivo art. 26) in tema di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Art. 17) Diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il versamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Non è ammesso il voto per delega e per corrispondenza.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, viene trascritto su apposito libro da istituirsi all'uopo e tenuto dal Consiglio Direttivo; ogni socio può prenderne visione.

Art. 18) Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

È in ogni caso necessario che:

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 19) Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Esecutivo e gestionale dell'Associazione ed ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) emanare qualsiasi norma o regola ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione;

Allegato "A"

- c) determinare le quote associative ed ogni contributo dovuto all'Associazione;
- d) fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta l'anno entro il termine fissato dall'art.13 e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- e) redigere il rendiconto economico – finanziario dell'Associazione;
- f) esaminare le domande e decidere in maniera insindacabile, anche delegando, in modo congiunto, due o più membri, in merito all'accoglimento delle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- g) tenere e conservare il libro dei verbali delle Assemblee, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il libro dei soci; tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Per l'attività di membro del Consiglio Direttivo potrà spettare un compenso nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. Potranno essergli, inoltre, rimborsate le somme dagli stessi anticipate per conto dell'Associazione.

Art. 20) Elezione del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che ne attribuisce anche le relative cariche ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri; esso dura in carica per quattro anni. Il primo Consiglio Direttivo, e le relative cariche, viene comunque eletto dai Soci fondatori. Il Consiglio può essere revocato. I membri del Consiglio possono essere solo soci e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, ma la maggioranza dei suoi componenti resta in carica, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti e convoca tempestivamente l'Assemblea Ordinaria dei soci che delibererà sulla sostituzione effettuata dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa. La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere con maggiore anzianità come socio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 17 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Allegato "A"

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 21) Cause d'ineleggibilità. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I., da una Federazione Sportiva nazionale, da una disciplina sportiva associata o da un Ente di Promozione Sportiva.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP

Art. 22) Il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la carica di Presidente dell'Associazione. Rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, dichiara aperte e chiuse le assemblee.

Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 23) Il Vice Presidente. Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 24) Il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25) Lavoratori e volontari. L'Associazione può avvalersi ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente dell'attività di lavoratori e volontari.

Art. 26) Clausola compromissoria. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I soci si impegnano, per la tutela dei loro interessi sportivi ed associativi, a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione e della Federazione nazionale o Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione stessa deciderà di aderire. L'inosservanza della presente clausola compromissoria può comportare sanzioni disciplinari fino alla revoca della affiliazione ed alla radiazione. I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art. 27) Scioglimento. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è valida con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno tre quarti dei voti validi. Non è ammesso il voto per delega. L'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze di cui sopra, nomina le persone incaricate di attuarlo, conferendo loro i poteri e le direttive del caso.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Art. 28) Norme di rinvio. Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge e le norme stabilite dal C.O.N.I., dal C.I.P. dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione deciderà di affiliarsi.

Il presente Statuto è redatto per scrittura privata esenti dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ed esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.